



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

SETTORE I

SEGRETERIA GENERALE - TURISMO - CULTURA E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE N. 112 del 02/10/2014

Raccolta Ufficiale

N. 867

Del 16/10/2014

OGGETTO: Giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, promosso dalla società CESIM Impresa di costruzioni edili stradali e notificato all'Ente in data 17/07/2014. Affidamento incarico legale.

IL RESPONSABILE

Premesso

- **che** con Deliberazioni di G.M. n. 148 del 10/09/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell'Ente, a resistere nel giudizio promosso con ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, acquisito al protocollo generale dell'Ente il 25/07/2014 al n. 13216, e trasmesso via PEC dall'Avv. Vito Dell'Erba, legale del Comune di Castellana Grotte nei precedenti gradi di giudizio, dalla Società C.E.S.I.M. Impresa di Costruzioni Edili Stradali Impianti di Lamanna Vito & C. s.a.s. rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Scardigno, con cui la stessa ha chiesto alla Suprema Corte, la Cassazione della Sentenza n. 110/2014 emessa dalla Corte di Appello di Bari – Seconda Sezione Civile, in data 31.01.2014;

che con il medesimo atto è stato demandato al Responsabile del I Servizio, l'adozione di ogni atto successivo e conseguente, ivi compreso l'affidamento della difesa e rappresentanza legale dell'Ente ad un avvocato di fiducia individuato d'intesa con il Sindaco e la pattuizione, per iscritto, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, del compenso a Lui spettante, così come previsto dalla normativa vigente e dal Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali del Comune di Castellana Grotte approvato con Deliberazione di G.C. n. 98/2013, successivamente modificato con la Deliberazione di G.C. n. 85/2014;

dato atto che l'Avv. Vito Dell'Erba, difensore dell'Ente nei primi due gradi di giudizio, con nota mail del 23/07/2014 ha comunicato all'Ente di non essere in possesso dell'abilitazione per il patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione;

che interpellato per le vie brevi, l'Avv. Michele Laforgia con studio in Bari, alla via Arcivescovo Vaccaro n. 45, ha accettato l'incarico e che con nota e.mail datata 02/10/2014, acquisita dall'Ente in pari data al n. 16684 ha indicato il compenso per la causa in oggetto, determinato pattiziamente, in € 10.636,98, comprensivo di spese generali al 15%, IVA, CAP ed al lordo della ritenuta d'acconto;

ritenuto, di conseguenza, di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella causa in oggetto, all'Avv. Michele Laforgia, conferendogli ogni facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Bari alla via Arcivescovo Vaccaro n. 45

ritenuto, altresì, di impegnare la complessiva somma di € 10.636,98, comprensivo di spese generali al 15% ed al lordo della ritenuta d'acconto;

Dato atto che per il presente incarico non si è provveduto a richiedere all'A.V.P.C. il C.I.G. in quanto trattasi di prestazione d'opera intellettuale non configurabile con l'appalto di servizio;

Dato atto che la spesa oggetto della presente determinazione non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Visto il decreto sindacale prot. n. 2554 del 10/02/2014;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare, all'Avv. Michele Laforgia, l'incarico del legale patrocinio dell'Ente per la costituzione nel giudizio promosso con ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, acquisito al protocollo generale dell'Ente il 25/07/2014 al n. 13216, e trasmesso via PEC dall'Avv. Vito Dell'Erba, legale del Comune di Castellana Grotte nei precedenti gradi di giudizio, dalla Società C.E.S.I.M. Impresa di Costruzioni Edili Stradali Impianti di Lamanna Vito & C. s.a.s. rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Scardigno, con cui la stessa ha chiesto alla Suprema Corte, la Cassazione della Sentenza n. 110/2014 emessa dalla Corte di Appello di Bari – Seconda Sezione Civile, in data 31.01.2014;

2. di prendere atto della nota e.mail con la quale lo stesso ha accettato l'incarico, datata 02/10/2014, acquisita dall'Ente in pari data al n. 16684 ed ha indicato il compenso per la causa in oggetto, determinato pattiziamente, in € 10.636,98, comprensivo di spese generali al 15%, IVA, CAP ed al lordo della ritenuta d'acconto;

3. di dare, altresì, che l'Avv. Michele Laforgia:

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modificazioni;

- prende atto espressamente che, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

- e che l'accettazione dell'incarico conferito comporta automaticamente l'accettazione da parte del difensore di tutte le condizioni stabilite nel presente atto;

4. di stabilire che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche;

- con apposito atto determinativo a seguito della definizione del procedimento giudiziario;

- previa sottoscrizione "*per accettazione*" delle condizioni stabilite nel presente atto da parte dell'Avvocato;

5. di impegnare, per quanto innanzi esposto, la somma di € 10.636,98 al cap. 124 CODICE SIOPE 1331 epigrafato: " Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc..." del bilancio 2014;

6. di liquidare all'Avv. Michele Laforgia, a titolo di acconto sulle competenze professionali, ai sensi dell'art. 2234 del codice civile, la somma di € 1.268,80 comprensiva di CAP e IVA, somma da conteggiarsi in sede di liquidazione della parcella definitiva, previa pattuizione, e, con relativa accettazione resa in forma scritta da parte del professionista incaricato, che, il pagamento, dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, e, che, in mancanza, risulterà valido il termine stabilito dalla vigente normativa, attualmente pari a trenta giorni;

7. di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità, specificando l'altro ufficio comunale interessato è il IV Settore – Ufficio Finanziario.

8. di dare al presente atto valore e contenuto sinallagmatico, mediante sottoscrizione per accettazione ad opera del professionista, sicchè l'incarico si intende per scrittura privata ex art. 17 R.D. 17.11.1923 n. 2440.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio *online* del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguita revisione finale

Il Redattore
u.c./g.c.

Il Responsabile I Settore
f.to Dott. Gerardo GALLICCHIO

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, in data 03/10/2014 si attesta la relativa copertura finanziaria.

IMP. 935/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1787

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 21 ottobre 2014